

OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ

PRINCIPI CONTABILI

Crediti



Giugno 2014

PRESENTAZIONE

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) si è costituito, nella veste giuridica di fondazione, il 27 novembre 2001.

L'OIC predispone i principi contabili per la redazione dei bilanci d'esercizio e consolidati delle imprese, dei bilanci preventivi e consuntivi delle aziende non profit e delle amministrazioni pubbliche, nazionali e locali. Inoltre, l'OIC, quale standard setter nazionale in materia contabile, partecipa all'attività di elaborazione dei principi contabili internazionali, fornendo supporto tecnico agli organismi internazionali competenti e coordinando i propri lavori con le attività degli altri "standard setter" europei. L'OIC svolge altresì un'opera di assistenza al legislatore nazionale nell'emanazione delle norme in materia contabile e connesse per l'adeguamento della disciplina interna di bilancio alle direttive europee e ai principi contabili internazionali omologati dalla Commissione Europea.

L'OIC si propone infine la promozione della cultura contabile ed il progresso della prassi aziendale e professionale con la pubblicazione di documenti e ricerche in materia, nonché con l'organizzazione di convegni, seminari e incontri di studio.

Per il conseguimento dei compiti assegnati, i Fondatori hanno concepito e realizzato un assetto istituzionale in grado di assicurare, negli organi che governano la Fondazione, una equilibrata presenza delle parti sociali – private e pubbliche – interessate all'informazione contabile e, al contempo, atta a garantire il soddisfacimento dei requisiti di imparzialità e indipendenza delle scelte. Il conseguimento dell'autorevolezza necessaria per influire efficacemente in ambito nazionale e internazionale sulla disciplina dell'informazione contabile è infatti maggiore quanto più ampia e rappresentativa è la composizione dei soggetti investiti dei ruoli decisionali.

Il governo dell'OIC è attribuito ai seguenti organi: Collegio dei Fondatori, Consiglio di Sorveglianza, Consiglio di Gestione, Comitato Tecnico-Scientifico e Collegio dei Revisori.

I principi contabili, le guide operative e le applicazioni dell'OIC sono soggetti, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, al parere dell'Agenzia delle Entrate, della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS e dei Ministeri competenti nella fattispecie.

L'eventuale parere negativo delle istituzioni anzidette è pubblicato congiuntamente al principio contabile approvato dal Consiglio di Gestione.

OIC 15 CREDITI – INTRODUZIONE

1. L'OIC ha elaborato una nuova edizione dell'OIC 15, allo scopo di renderne più agevole la lettura e l'utilizzo. Le variazioni apportate hanno comportato un riordino generale della tematica e un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali OIC.
2. Con riguardo ai temi di dettaglio, rispetto al precedente OIC 15 (nella versione rivista del 13 luglio 2005) si è provveduto a:
 - fornire alcuni chiarimenti in ordine allo scorporo/attualizzazione dei crediti;
 - precisare che nel caso di vendita a rate con riserva della proprietà si iscrive in sede di consegna del bene il ricavo della vendita dal momento che il mantenimento della proprietà assolve solo ad una funzione di garanzia, mentre i rischi e i benefici connessi alla proprietà sono immediatamente trasferiti;
 - chiarire alcuni aspetti del procedimento di valutazione collettiva dei crediti (concetto di classi omogenee), nonché alcuni aspetti specifici delle svalutazioni dei crediti (crediti assistiti da garanzie o assicurati).
3. La nuova versione del principio prevede, inoltre, una sezione dedicata al tema della cancellazione dei crediti nella quale si propone un modello contabile basato sul trasferimento dei rischi. Rispetto al precedente OIC 15, che consentiva comunque la cancellazione del credito dal bilancio a seguito di un'operazione di cessione, il nuovo principio permette tale cancellazione solo nel caso di operazioni che trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.
4. Rispetto alla versione del principio posta in consultazione nel 2012 e nel 2014 per la parte relativa alla cancellazione dei crediti non si rilevano differenze significative.

INDICE

FINALITÀ DEL PRINCIPIO	1
AMBITO DI APPLICAZIONE	2-3
DEFINIZIONI	4-6
CLASSIFICAZIONE E CONTENUTO DELLE VOCI	7-18
RILEVAZIONE INIZIALE	19-22
SCORPORO DI INTERESSI ATTIVI IMPLICITI	23-31
Scorporo interessi attivi impliciti inclusi nel ricavo di vendita di beni o prestazione di servizi....	23-29
Crediti finanziari a medio - lungo termine senza interessi o con interessi sensibilmente bassi.....	30-31
VALUTAZIONE E RILEVAZIONI SUCCESSIVE	32-52
Rettifiche per inadempimento.....	34-43
Rettifiche di crediti.....	44-47
Interessi su crediti e su cambiali attive.....	48-52
CASI PARTICOLARI	53-56
CANCELLAZIONE DEI CREDITI	57-62
NOTA INTEGRATIVA	63-65
DATA DI ENTRATA IN VIGORE	66
APPENDICE A – I CREDITI NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA	
APPENDICE B – LA CANCELLAZIONE DEI CREDITI: LOGICHE DI FONDO	
APPENDICE C – PRINCIPALI FATTISPECIE DI SMOBILIZZO DEI CREDITI E RELATIVO TRATTAMENTO CONTABILE	

FINALITÀ DEL PRINCIPIO

1. Il principio contabile OIC 15 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei crediti, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.

AMBITO DI APPLICAZIONE

2. Il presente principio contabile è destinato alle società che redigono i bilanci d'esercizio in base alle disposizioni del codice civile.
3. Nel caso in cui un altro principio contabile disciplini una specifica tipologia di credito, la società fa riferimento a quel principio per la disciplina della fattispecie particolare.

Il principio non affronta la trattazione degli aspetti connessi ai:

- crediti derivanti da operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione (OIC 12 “*Composizione e schemi del bilancio d'esercizio*”);
- crediti derivanti da operazioni di *cash pooling* (OIC 14 “*Disponibilità liquide*”);
- crediti rappresentati da titoli di debito (OIC 20 “*Titoli di debito*”);
- crediti tributari e imposte anticipate (OIC 25 “*Imposte sul reddito*”);
- crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (OIC 28 “*Patrimonio netto*”).

La conversione dei crediti in valuta è disciplinata dall'OIC 26 “*Operazioni, attività e passività in valuta estera*”.

DEFINIZIONI

4. I crediti rappresentano diritti ad esigere, ad una scadenza individuata o individuabile, determinati ammontari di disponibilità liquide da clienti o da altri soggetti. Nelle imprese mercantili, industriali e di servizi tale diritto deriva generalmente dalla vendita di prodotti, merci e servizi con pagamento differito.
5. Le cambiali attive rappresentano titoli di credito che contengono un ordine o una promessa incondizionata di pagamento verso il portatore del titolo, che pertanto ha il diritto tutelato dalla legge di esigere il pagamento. Le cambiali attive non presentano dunque sostanziali differenze rispetto agli altri crediti. Le indicazioni fornite nel presente principio sono applicabili anche alle cambiali attive.
6. Le ricevute bancarie (o RIBA) sono strumenti che contengono un ordine di incasso disposto dal creditore ad un istituto finanziario (banca assumtrice) per la riscossione di crediti verso propri clienti derivanti da operazioni commerciali comprovate da fatture. Le ricevute bancarie di tipo “elettronico” sono procedure interbancarie di gestione automatica degli incassi commerciali. Esse non costituiscono titoli di credito, bensì strumenti per l'incasso dei crediti. Il trasferimento di ricevute bancarie non costituisce da un punto di vista sostanziale sconto o cessione del credito e,

pertanto, il credito non è rimosso dal bilancio fino all'incasso.

CLASSIFICAZIONE E CONTENUTO DELLE VOCI

7. L'articolo 2424 codice civile prevede che i crediti siano esposti nell'attivo patrimoniale nella voce BIII2 relativa ai crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie e nella voce CII relativa ai crediti facenti parte dell'attivo circolante, a seconda della loro natura e destinazione:

B III 2 — *crediti:*

- a. *verso imprese controllate;*
- b. *verso imprese collegate;*
- c. *verso controllanti;*
- d. *verso altri;*

C II — *Crediti:*

1. *verso clienti;*
2. *verso imprese controllate;*
3. *verso imprese collegate;*
4. *verso controllanti;*
- 4-bis) *crediti tributari;*
- 4-ter) *imposte anticipate;*
5. *verso altri.*

Ciascuna delle voci dei crediti iscritti fra le immobilizzazioni e l'attivo circolante è suddivisa in base alla scadenza tra crediti esigibili entro/oltre l'esercizio successivo.

8. La classificazione dei crediti tra l'attivo circolante e le immobilizzazioni finanziarie non è effettuata sulla base del criterio finanziario (cioè sulla base del periodo di tempo entro il quale le attività si trasformeranno in liquidità, convenzionalmente rappresentato dall'anno), bensì sulla base del ruolo svolto dalle diverse attività nell'ambito dell'ordinaria gestione aziendale. In sostanza, la classificazione dei valori patrimoniali attivi si fonda sul criterio della "destinazione" (o dell'origine) degli stessi rispetto all'attività ordinaria. In particolare, il legislatore richiede la separata indicazione: dei crediti considerati tra le immobilizzazioni finanziarie (cioè di origine finanziaria) i cui importi sono esigibili entro l'esercizio successivo (si veda voce BIII2 dell'attivo); e dei crediti ricompresi nell'attivo circolante (tendenzialmente di origine commerciale) i cui importi sono esigibili oltre l'esercizio successivo (si veda voce CII dell'attivo). In questo modo lo schema in esame fornisce, benché in modo frazionato e senza un riepilogo, alcune informazioni di natura finanziaria.
9. L'articolo 2424, comma 2, codice civile prevede che "*se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto*".
10. La scadenza dei crediti assume rilevanza per darne separata evidenza nello stato patrimoniale. L'articolo 2424 codice civile richiede, infatti, la separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, dell'importo esigibile entro ed oltre l'esercizio successivo. Inoltre, l'articolo 2427, numero

- 6, codice civile richiede in nota integrativa, distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni. La separazione è effettuata sulla base del periodo amministrativo annuale.
11. Ai fini della classificazione in argomento, la scadenza è determinata in base ai termini di fatto del realizzo quando questi contrastino con i presupposti contrattuali o giuridici. Va quindi effettuata una valutazione per determinare quali crediti è ragionevole prevedere verranno incassati entro dodici mesi, tenendo anche conto della destinazione durevole o meno del relativo investimento finanziario.
 12. I crediti sono esposti nello stato patrimoniale al netto di svalutazioni e altre rettifiche (ad esempio rettifiche di fatturazione, sconti ed abbuoni) per ridurli al valore di presunto realizzo, salvo i casi in cui i crediti cui tali accantonamenti si riferiscono non siano più iscritti in bilancio ovvero le rettifiche comportino il pagamento di somme. In tali casi essi sono esposti come passività, nei fondi per rischi ed oneri o nei debiti, a seconda del rapporto sottostante.
 13. I crediti verso imprese controllate, collegate o controllanti, come definite ai sensi dell'articolo 2359 codice civile, sono rilevati nelle apposite voci BIII2 (crediti finanziari) o CII4 (crediti commerciali). Tali crediti hanno indicazione separata nello schema di stato patrimoniale sia perché le operazioni infragruppo possono essere condotte su una base contrattuale non indipendente, sia perché essi possono avere caratteristiche di realizzo diverse dagli altri crediti. Per la definizione di queste imprese e delle altre parti correlate si rinvia all'OIC 12 "Composizione e schemi del bilancio d'esercizio".
Le voci BIII2c) e CII4 accolgono anche i crediti verso le controllanti di livello superiore al primo, ovvero sia le controllanti che controllano la società, indirettamente, tramite loro controllate intermedie.
 14. I crediti verso imprese soggette a comune controllo (cd imprese sorelle), diverse dalle imprese controllate, collegate o controllanti, sono rilevati tra i crediti verso altri, rispettivamente nelle voci BIII2d) o nella voce CII5. Se di importo rilevante sono iscritti con separata evidenza.
 15. Nella voce B10d) del conto economico "svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide", si classificano gli accantonamenti e le svalutazioni dei crediti commerciali e diversi iscritti nell'attivo circolante.
Nella voce D19b) "svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni", si classificano gli accantonamenti e le svalutazioni di crediti finanziari iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie.
 16. Le perdite realizzate su crediti non derivanti da valutazioni, (ad esempio derivanti da un riconoscimento giudiziale inferiore al valore del credito, da una transazione o da prescrizione) si classificano nella voce B14 "oneri diversi di gestione" del conto economico, previo l'utilizzo dell'eventuale fondo svalutazione crediti.
 17. Se un credito incassabile entro un anno viene trasformato in un credito a lungo termine, senza la corresponsione di interessi espliciti, l'operazione è di natura finanziaria, ma non si effettuano attualizzazioni in quanto il diritto di esigere determinati ammontari dal debitore è rimasto inalterato. Il credito è trasferito per lo stesso ammontare dalla voce CII dell'attivo circolante alla voce BIII2 delle immobilizzazioni finanziarie, fatta salva l'eventuale svalutazione per adeguarlo al suo valore di presumibile realizzo.

18. L'articolo 2435-bis codice civile, che disciplina il bilancio in forma abbreviata, prevede che *“lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani”*. Nella voce CII possono essere ricomprese le voci A *“Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti”* e D *“Ratei e risconti”*. In ogni caso nella voce CII, devono essere separatamente indicati i crediti esigibili entro e oltre l'esercizio successivo.

RILEVAZIONE INIZIALE

19. I crediti da iscriversi in bilancio devono rappresentare validi diritti ad esigere ammontari di disponibilità liquide da clienti o da altri terzi.
20. Prescindendo dai casi particolari, i crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni o prestazione di servizi sono rilevati in base al principio della competenza quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:
- il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato;
 - lo scambio è già avvenuto, si è cioè verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà. In caso di vendita di beni tale momento è convenzionalmente rappresentato dalla spedizione o consegna dei beni mobili, mentre per i beni per i quali è richiesto l'atto pubblico (immobili e beni mobili) dalla data della stipulazione del contratto di compravendita. In caso di prestazioni di servizi lo scambio si considera avvenuto quanto il servizio è reso, cioè la prestazione è effettuata.
21. I crediti che si originano per ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi (ad esempio per operazioni di finanziamento) sono iscrivibili in bilancio se sussiste “titolo” al credito, e cioè se essi rappresentano effettivamente obbligazione di terzi verso l'impresa. L'esistenza e le caratteristiche del “titolo” si basano su criteri giuridici.
22. L'articolo 1523 codice civile stabilisce che nella vendita a rate con riserva della proprietà il compratore acquista la proprietà della cosa con il pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna. Pertanto la rilevazione del ricavo di vendita e del relativo credito avvengono alla consegna, indipendentemente dal passaggio di proprietà.

SCORPORO DI INTERESSI ATTIVI IMPLICITI

Scorporo interessi attivi impliciti inclusi nel ricavo di vendita di beni o prestazione di servizi

23. I crediti che si originano dallo scambio di merci, prodotti e servizi sono valori numerari e costituiscono la contropartita dei relativi ricavi. La disponibilità di denaro a termine comporta un immobilizzo finanziario; pertanto, le condizioni di pagamento hanno un effetto diretto sull'ammontare dei ricavi che originano il credito. Se i termini di pagamento sono lunghi, il mantenimento di condizioni finanziarie fisiologiche comporta la necessità di ottenere un corrispettivo, ossia un interesse, per il periodo di indisponibilità del numerario. Tale interesse può essere chiaramente esplicitato ovvero deve ritenersi implicito nel ricavo e quindi nel credito. Nel secondo caso, se rilevante, si rende necessario scorporare dal prezzo un interesse appropriato, cioè il corrispettivo finanziario.

24. I crediti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza corresponsione di interessi, o con interessi irragionevolmente bassi, si rilevano inizialmente al valore nominale e cioè in base all'effettivo diritto di credito che essi rappresentano. In contropartita la componente reddituale è rilevata distintamente tra:

- il ricavo relativo alla vendita del bene a pronti o alla prestazione di servizi;
- gli interessi attivi impliciti relativi alla dilazione di pagamento.

L'ammontare del ricavo di vendita o della prestazione di servizi è rappresentato dal corrispettivo a pronti del bene/servizio, pari al prezzo di mercato con pagamento a breve termine del bene/servizio. Se non è possibile determinare il prezzo di mercato del bene a breve termine, il ricavo è determinato attualizzando il credito ad un appropriato tasso di interesse (cfr. paragrafo 27). L'ammontare degli interessi attivi impliciti si determina per differenza tra il valore nominale del credito e l'ammontare del corrispettivo a pronti e si rileva inizialmente tra i risconti passivi. Gli interessi attivi sono considerati di competenza dello o degli esercizi successivi, sino alla scadenza del credito e sono riconosciuti contabilmente sulla durata del credito. L'interesse da rilevarsi in ciascun periodo amministrativo o frazione in cui dura il credito è quello maturato in tale periodo. Tale differenza è ripartita in modo tale che l'interesse venga riconosciuto ad un tasso costante sul credito residuo finché non sia interamente incassato.

25. Lo scorporo degli interessi attivi dal ricavo di vendita di beni o servizi non si applica in questi casi:

- agli acconti ed in generale agli ammontari che non richiedono restituzione in futuro (esempio: depositi o pagamenti parziali a fronte di costruzioni in corso, anticipi per l'acquisto di beni e servizi, ecc.);
- ai crediti che hanno un tasso d'interesse basso per effetto di specifiche norme di legge;
- agli ammontari che intendono rappresentare garanzie o cauzioni date all'altra parte di un contratto (depositi, parte di un credito che verrà incassato alla scadenza del periodo di garanzia).

26. Gli interessi attivi scorporati ed il relativo tasso sono determinati al momento della rilevazione iniziale del credito e non sono rimisurati successivamente.

27. Il tasso di interesse da utilizzare per determinare il corrispettivo a pronti richiede appropriata valutazione. L'obiettivo teorico dovrebbe essere quello di approssimare il tasso che sarebbe risultato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione simile con termini e condizioni comparabili con l'opzione di pagare un prezzo a pronti o un prezzo a termine e tale ultimo prezzo avesse tenuto conto di un appropriato tasso d'interesse di mercato per il tempo della dilazione. Da un punto di vista pratico, tale tasso può corrispondere al saggio d'interesse di mercato prevalente per il finanziamento di crediti con dilazione ed altri termini e caratteristiche similari. Nel caso in cui ottenere tale tasso risulti significativamente oneroso, è possibile fare riferimento al tasso per l'approvvigionamento di fondi esterni per il finanziamento della gestione tipica o caratteristica dell'impresa (esclusi quindi i prestiti per il finanziamento di immobilizzazioni tecniche), come ad esempio scoperti bancari, anticipazioni finanziarie, ecc.. Il tasso di attualizzazione può pertanto rappresentare il costo medio dei finanziamenti utilizzati per finanziare la produzione.

28. Il tasso d'interesse è quello della data dell'operazione, cioè del tempo in cui sorge il credito e l'impresa concede la dilazione di pagamento. Tale tasso ed il valore nominale del credito non

sono quindi modificati durante la durata del credito, fatta eccezione per le svalutazioni relative ad inesigibilità.

29. Vi sono casi in cui l'impresa è a conoscenza, al momento della stipula del contratto, del fatto che, nonostante la scadenza inferiore all'anno specificatamente indicata nel contratto stesso, il credito verrà incassato in un tempo marcatamente superiore all'anno. In tali casi, il credito è attualizzato secondo le regole indicate in questo documento. La predetta conoscenza è oggettivamente dimostrabile sulla base dell'esperienza o di altri fattori obiettivi. Il previsto termine di scadenza è ragionevolmente determinabile sulla base degli stessi fattori (ad esempio i crediti verso la pubblica amministrazione).

Crediti finanziari a medio - lungo termine senza interessi o con interessi sensibilmente bassi

30. I crediti finanziari a media/lunga scadenza concessi a debitori senza la corresponsione di interessi o con interessi irragionevolmente bassi sono rilevati al loro valore nominale. Tali crediti, non derivando da operazioni di scambio di beni e servizi, non richiedono al momento della rilevazione iniziale la scissione tra il valore del bene/servizio e la componente finanziaria.
31. Tuttavia, ove rilevante, la componente finanziaria, determinata come differenza tra il valore nominale del credito e il valore attuale dei flussi finanziari derivanti dal credito, è indicata nella nota integrativa.

VALUTAZIONE E RILEVAZIONI SUCCESSIVE

32. L'articolo 2426, numero 8, codice civile dispone che i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione.
33. Il valore nominale dei crediti è pertanto rettificato per tenere conto di:
- perdite previste per inesigibilità,
 - rettifiche di fatturazione,
 - sconti ed abbuoni,
 - altre cause di minor realizzo.

Rettifiche per inadempimento

34. Il valore nominale dei crediti è rettificato tramite un fondo di svalutazione per tenere conto della possibilità che il debitore non adempia integralmente ai propri impegni contrattuali. Il fondo svalutazione crediti rettifica i crediti iscritti nell'attivo. Nella stima del fondo svalutazione crediti si comprendono le previsioni di perdita sia per situazioni di rischio di credito già manifestatesi oppure ritenute probabili sia quelle per altre inesigibilità già manifestatesi oppure non ancora manifestatesi ma ritenute probabili. Si mantiene in questo documento la denominazione "fondo" perché nella tenuta della contabilità devono permanere conti aperti alle svalutazioni dei crediti, anche se le svalutazioni stesse non saranno evidenziate separatamente nello stato patrimoniale.
35. Il mancato recupero di alcuni crediti, totale o parziale, certo o presunto, può essere già noto al

momento della redazione del bilancio, come nel caso di debitori falliti o comunque in dissesto, di liti giudiziarie, di contestazioni, di debitori irreperibili e così via. In altri casi le situazioni di inesigibilità, pur essendo intrinseche nei saldi, potranno manifestarsi invece in esercizi successivi a quello della iscrizione dei crediti in bilancio.

36. Lo scopo del fondo svalutazione crediti è quello di fronteggiare le previste perdite sui crediti in bilancio, pertanto il fondo è determinato tramite l'analisi dei singoli crediti e di ogni altro elemento di fatto esistente o previsto.
Le stime devono pertanto basarsi su presupposti ragionevoli, utilizzando tutte le informazioni disponibili, al momento della valutazione, sulla situazione dei debitori, sulla base dell'esperienza passata, della corrente situazione economica generale e di settore, nonché dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio che incidono sui valori alla data del bilancio (ad esempio il fallimento di un debitore la cui situazione era già nota alla data di bilancio).
37. Tecnicamente, lo stanziamento al fondo svalutazione crediti può avvenire tramite:
- analisi dei singoli crediti e determinazione delle perdite presunte per ciascuna situazione di anomalia già manifestatasi o ragionevolmente prevedibile;
 - stima, in base all'esperienza e ad ogni altro elemento utile, delle ulteriori perdite che si presume si dovranno subire sui crediti in essere alla data di bilancio; a tal fine si tiene, fra l'altro, conto della valutazione dell'andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti rispetto a quelli degli esercizi precedenti e delle condizioni economiche generali, di settore e di rischio paese.
38. Nel processo di stima del fondo svalutazione crediti è ammesso un processo di valutazione forfettario, in luogo di quello analitico, qualora sia possibile raggruppare i crediti anomali di importo non significativo in classi omogenee che presentino profili di rischio simili (settore economico di appartenenza dei debitori, area geografica, presenza di garanzie, ecc.). Alle suddette classi di crediti si possono applicare formule per la determinazione della ragionevole attesa di perdite su crediti (ad esempio, una percentuale dei crediti rappresentativa delle perdite medie storicamente rilevate, eventualmente corretta per tenere conto della congiuntura corrente). Stime forfettarie delle perdite su crediti sono applicabili ai crediti diversi da quelli anomali.
39. È però importante sottolineare che queste formule non possono essere trasformate in comportamenti automatici. Esse sono solo uno strumento pratico, e la congruità delle rettifiche deve essere costantemente verificata; inoltre, le formule devono essere variate ogniqualvolta mutino le condizioni sulle quali esse si basano.
40. Le perdite per inadempimento non devono gravare sul conto economico degli esercizi futuri in cui esse si manifesteranno con certezza, ma, in ossequio ai postulati della competenza, della prudenza ed al principio di determinazione del valore di realizzo dei crediti, devono gravare sugli esercizi in cui le perdite si possono ragionevolmente prevedere.
41. L'accantonamento al fondo svalutazione dei crediti assistiti da garanzie (ad esempio pegno, ipoteca, fidejussione) tiene conto degli effetti relativi all'escussione delle garanzie.
42. L'accantonamento al fondo svalutazione dei crediti assicurati si limita alla quota non coperta dall'assicurazione, solo se vi è la ragionevole certezza che l'impresa di assicurazione riconoscerà l'indennizzo.

43. Il fondo svalutazione crediti accantonato alla fine dell'esercizio è utilizzato negli esercizi successiva copertura di perdite realizzate sui crediti.

Rettifiche di crediti

44. *Rettifiche di fatturazione.* I crediti in bilancio possono non essere totalmente realizzati anche per ragioni diverse dalle vere e proprie perdite per inadempimento. È frequente che successivamente alla data di bilancio vi siano resi di merci o prodotti da parte dei clienti o comunque si debba procedere a rettifiche di fatturazione (relativi a ricavi già iscritti al conto economico). Le cause possono essere molteplici: merci difettose, merci eccedenti le ordinazioni, differenze di qualità, ritardi di consegna, applicazioni di prezzi diversi da quelli concordati, errori di conteggio delle fatture, e così via.
45. Le rettifiche delle vendite rappresentano componenti negativi di reddito corrispondenti ad una diminuzione dei ricavi di vendita già rilevati. Le note di credito, già emesse o da emettere, di competenza dell'esercizio rettificano i crediti ed i corrispondenti ricavi.
46. Nel rispetto dei postulati della competenza, della prudenza e del principio valutativo del valore di realizzo dei crediti, il bilancio contiene uno stanziamento per i resi di merci o prodotti da parte dei clienti. La stima si basa su ipotesi ragionevoli, analizzando ciascuna situazione esistente ed in base a presupposti che trovino fondamento sull'esperienza e su ogni altro elemento utile. Lo stanziamento non rettifica l'ammontare dei crediti e trova contropartita in un apposito fondo rischi.
47. *Sconti e abbuoni.* Nel determinare il presunto valore di realizzo dei crediti è necessario considerare anche gli sconti ed abbuoni che potranno venire concessi al momento dell'incasso. A tale riguardo, se è prassi rilevante della società il concedere sconti ed abbuoni al momento dell'incasso di crediti, è stimato l'importo degli sconti ed abbuoni che saranno concessi sui crediti in bilancio ed è effettuato un adeguato stanziamento.
Gli sconti e gli abbuoni di natura finanziaria (per esempio per pagamento a pronta cassa) sono rilevati al momento dell'incasso.

Interessi su crediti e cambiali attive

48. Gli interessi attivi su crediti e cambiali attive sono riconosciuti per competenza, proporzionalmente al credito in essere.
49. Se i crediti o le cambiali attive ceduti per finanziamenti comportano un interesse attivo (anche se derivante dallo scorporo), l'interesse attivo su crediti e cambiali attive, e l'interesse passivo sul finanziamento sono riconosciuti per competenza separatamente: gli interessi attivi proporzionalmente al credito ed alla durata residua e gli interessi passivi proporzionalmente al debito per lo sconto od il finanziamento ed alla durata residua. Per i crediti e le cambiali attive scadenti entro dodici mesi originati da operazioni commerciali (vendita), gli interessi passivi derivanti dallo sconto o da altre operazioni di finanziamento non sono riscontati nel caso in cui la scadenza cada nel periodo amministrativo successivo, in quanto per tali crediti e cambiali attive il ricavo include una componente finanziaria per la quale non si procede alla separazione mediante lo scorporo.

50. Quando la legge prevede l'automatica applicazione degli interessi di mora, in relazione ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, si rilevano i relativi interessi nella voce C16 "*altri proventi finanziari*", lettera d). Nel caso in cui l'incasso di interessi sia dubbio, occorre effettuare uno stanziamento al fondo svalutazione crediti sulla base della stimata possibilità di recupero.
51. Gli interessi attivi maturati nell'esercizio (al netto dei relativi risconti) sui crediti iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie, comprese le eventuali differenze da "indicizzazione" e al lordo delle ritenute di legge, sono iscritti nella voce C16a "*altri proventi finanziari, da crediti iscritti nelle immobilizzazioni*". La voce deve essere suddivisa in tre ulteriori sottovoci, in presenza di proventi finanziari maturati nei confronti di imprese controllate, collegate e controllanti, secondo quanto previsto dall'articolo 2425.
52. Gli interessi maturati su crediti iscritti nell'attivo circolante (ad esempio per ritardati pagamenti dei clienti, per rimborsi d'imposte, crediti verso dipendenti, crediti verso enti previdenziali) sono iscritti nella voce C16 "*altri proventi finanziari*", lettera d). La voce deve essere suddivisa in tre ulteriori sottovoci, in presenza di proventi finanziari maturati nei confronti di imprese controllate, collegate e controllanti, secondo quanto previsto dall'articolo 2425.

CASI PARTICOLARI

53. *Crediti incassabili con un'attività diversa dai fondi liquidi.* I crediti incassabili con un'attività diversa dalle disponibilità liquide sono valutati al valore corrente realizzabile di mercato di tali attività. Se il debitore ha l'opzione di pagare con disponibilità liquide o altra attività, il credito, per il principio della prudenza, è esposto al minore tra il valore incassabile per contanti ed il valore corrente delle attività. Se l'opzione è del creditore, è esposto in base all'ammontare relativo alla scelta che si prevede verrà effettuata. Eventuali rettifiche al valore originario così iscritto sono imputate al conto economico.
54. *Crediti dati a garanzia di prestiti.* I crediti dati a garanzia di prestiti sono mantenuti nello stato patrimoniale. La garanzia è esposta tra i conti d'ordine, fornendo, ove necessario, ulteriori informazioni nella nota integrativa.
55. *Crediti indicizzati.* Alcune clausole contrattuali possono prevedere l'indicizzazione dei crediti secondo parametri di riferimento quali, ad esempio, gli indici di prezzo o le valute straniere. In questi casi, alla chiusura dell'esercizio, il valore del credito è adeguato in funzione della variazione del parametro di indicizzazione. Tenuto conto che i parametri previsti per l'indicizzazione sono generalmente dati oggettivi, le variazioni relative (positive e negative) sono rilevate nel conto economico tra i proventi/oneri finanziari, rispettivamente alle voci C16d) o C17.
56. *Interessi soggetti a condizione.* Alcuni contratti prevedono il pagamento di interessi attivi al verificarsi di determinati condizioni o eventi. Tali interessi sono riconosciuti solo al momento in cui l'incasso è certo, che solitamente coincide con l'incasso stesso.

CANCELLAZIONE DEI CREDITI

57. La società cancella il credito dal bilancio quando:
- i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono; oppure
 - la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito¹.
58. Ai fini della valutazione del trasferimento dei rischi si tiene conto di tutte le clausole contrattuali, quali – a titolo meramente esemplificativo – gli obblighi di riacquisto al verificarsi di certi eventi o l'esistenza di commissioni, di franchigie e di penali dovute per il mancato pagamento.
59. Quando il credito è cancellato dal bilancio a seguito di un'operazione di cessione che comporta il trasferimento sostanziale di tutti i rischi, la differenza tra corrispettivo e valore di rilevazione del credito (individuato dal valore nominale del credito iscritto nell'attivo al netto delle perdite accantonate al fondo svalutazione crediti) al momento della cessione è rilevata come perdita da cessione da iscriversi alla voce B14 del conto economico, salvo che il contratto non consenta di individuare componenti economiche di diversa natura, anche finanziaria.
60. ~~Quando la cessione del credito non comporta la sua cancellazione dal bilancio perché la società non ha trasferito sostanzialmente tutti i rischi, il credito che rimane iscritto in bilancio è assoggettato alle regole generali di valutazione previste da questo principio.~~
Nel caso di anticipazione di una parte del corrispettivo pattuito da parte del cessionario, in contropartita dell'anticipazione ricevuta si iscrive un debito di natura finanziaria.
61. Nelle cessioni che non comportano la cancellazione del credito dal bilancio, i costi dell'operazione sono, di norma, riflessi in interessi e commissioni da corrispondere al cessionario che trovano separata rilevazione nel conto economico in base alla loro natura.
62. Qualora a seguito della cessione siano stati trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito ma rimangano in capo al cedente taluni rischi minimali, potrebbe essere necessario, se ricorrono le condizioni previste dall'OIC 31 "*Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto*", effettuare un apposito accantonamento. I conti d'ordine danno evidenza dei rischi a cui la società continua ad essere esposta successivamente allo smobilizzo che non si sono tradotti in un apposito accantonamento ai sensi dell'OIC 31.

NOTA INTEGRATIVA

63. Con riferimento ai crediti, l'articolo 2427, comma 1, richiede di indicare le seguenti informazioni nella nota integrativa:

*“1) i criteri applicati nelle valutazioni, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in euro;
2) le svalutazioni effettuate nell'esercizio per quanto riguarda i crediti classificati tra le immobilizzazioni finanziarie;
4) le variazioni intervenute nella consistenza delle voci delle altre voci dell'attivo e del passivo;*

¹ Merita rilevare che, salvo casi eccezionali, il trasferimento dei rischi implica anche il trasferimento dei benefici.

6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche;".

Nel descrivere le informazioni richieste dal numero 1 dell'articolo 2427, la nota integrativa fornisce evidenza dei crediti finanziari senza corresponsione di interessi o con interessi irragionevolmente bassi e della componente finanziaria che sarebbe stata rilevata qualora fossero stati applicati i criteri indicati al paragrafo. Si indica, altresì, anche l'ammontare complessivo degli interessi attivi scorporati dal ricavo derivante dalla vendita di beni o la prestazione di servizi.

L'indicazione sulla ripartizione geografica riguarda tutti i crediti e i debiti della società e non solo i crediti e debiti di durata superiore a cinque anni o, in termini ancora più circoscritti, i soli debiti assistiti da garanzie reali. La suddivisione per ciascuna voce di debito per la richiesta analisi per area geografica è dovuta quando la stessa è significativa in relazione all'ammontare dovuto ai creditori non nazionali.

Ove rilevante, la nota integrativa indica inoltre:

- per i crediti incassabili oltre l'anno, se di ammontare particolarmente rilevante, il tasso d'interesse e le scadenze;
- l'ammontare dei crediti per i quali sono state modificate le condizioni di pagamento ed il relativo effetto sul conto economico;
- l'ammontare dei crediti dati in garanzia di propri debiti o impegni;
- l'ammontare degli interessi di mora compresi nei crediti scaduti, distinguendo tra quelli ritenuti recuperabili e quelli ritenuti irrecuperabili;
- la natura e l'ammontare di crediti verso debitori che hanno peculiari caratteristiche di cui è importante che il lettore del bilancio abbia conoscenza (ad esempio, informazioni sulla concentrazione di crediti in uno o pochi clienti ed ogni altra posizione di rischio significativa);
- la natura dei creditori e la composizione della voce BIII2d) e CII5 "crediti verso altri".

64. Nella nota integrativa del bilancio in forma abbreviata sono omesse le informazioni richieste dai numeri 2 e 10 dell'articolo 2427 codice civile, comma 1 (svalutazione dei crediti iscritti nelle immobilizzazioni e ripartizione geografica dei ricavi).

65. Le informazioni da fornire in nota integrativa con riferimenti ai crediti verso imprese controllate, collegate, controllanti e altre parti correlate sono disciplinate dall'OIC 12 "Composizione e schemi del bilancio d'esercizio".

Analogamente le informazioni relative ai crediti verso i soggetti che esercitano l'attività di direzione e coordinamento e verso le altre società che vi sono soggette sono disciplinate nell'OIC 12.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

66. L'OIC 15 si applica ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014. È tuttavia consentita un'applicazione anticipata.

APPENDICE A – I CREDITI NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA

Di seguito si riportano le norme del codice civile che riguardano il trattamento contabile e l’informativa nella nota integrativa per i crediti.

- Articolo 2426, numero 8: “*i crediti devono essere iscritti secondo il valore di presumibile realizzazione;*”.
- Articolo 2427, comma 1, numero 1: “*La nota integrativa deve indicare (...) i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato*”.
- Articolo 2427, comma 1, numero 4: “*La nota integrativa deve indicare (...) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo; (...)*”.
- Articolo 2427, comma 1, numero 2: “*La nota integrativa deve indicare (...) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; (...); le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio; (...)*”.
- Articolo 2427, comma 1, numero 6: “*La nota integrativa deve indicare (...) distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni (...) e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche*”.
- Articolo 2427, comma 1, numero 6: “*La nota integrativa deve indicare (...) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche*”.
- Articolo 2435-bis, comma 2: “*Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell’art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell’attivo possono essere comprese nella voce CII; (...); nelle voci CII dell’attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l’esercizio successivo*”.
- Articolo 2435-bis, comma 5: “*Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dai nn. 2 (...) 10 dell’art. 2427*”.

Le disposizioni del codice civile in tema di classificazione negli schemi di stato patrimoniale e conto economico sono richiamate nel principio contabile OIC 12 “*Composizione e schemi del bilancio d’esercizio*”.

APPENDICE B – LA CANCELLAZIONE DEI CREDITI: LOGICHE DI FONDO

1. Gli elementi cardine per stabilire se un credito debba o meno essere cancellato dal bilancio sono l'esistenza del diritto a ricevere flussi finanziari e, nel caso di trasferimento di tale diritto, l'esposizione ai rischi inerenti il credito stesso. Quando il credito si estingue o viene ceduto in un'operazione di cessione che trasferisce al cessionario sostanzialmente tutti i rischi inerenti lo strumento finanziario ceduto, il credito è cancellato dal bilancio. Nel caso in cui, invece, al trasferimento della titolarità del diritto non corrisponda il trasferimento dei rischi, il credito rimane iscritto in bilancio. Questo approccio, coerente – nei suoi tratti fondamentali – con quello seguito nei principi contabili internazionali (IAS 39 e *IFRS for SMEs*), ha il pregio di fornire al lettore del bilancio una più efficace rappresentazione del rischio inerente ai portafogli di crediti ceduti in operazioni che mantengono in capo al cedente i rischi del credito. Infatti, il mantenimento in bilancio del credito ceduto fornisce una misura immediata del valore dell'attivo esposto al rischio di controparte e agli altri rischi inerenti il credito e consente di individuare in modo diretto la natura (commerciale, finanziaria, ...) del credito ceduto verso il quale si continua a rimanere esposti.
2. Con il nuovo principio contabile si supera l'impostazione del precedente OIC 15, che consentiva – a fronte di cessioni che non trasferivano sostanzialmente tutti i rischi – sia di cancellare il credito, sia di mantenerlo in bilancio, con l'inevitabile pregiudizio che ne derivava in termini di comparabilità dei bilanci. L'eliminazione dell'opzione contenuta nel precedente principio, inoltre, consente un'applicazione uniforme delle regole fiscali in materia di deducibilità delle perdite che emergono in caso di cessione del credito, con i vantaggi che ne derivano in termini di coerenza sistemica dell'ordinamento contabile-fiscale e di semplicità nell'applicazione delle stesse regole di determinazione dell'imponibile.
3. Rispetto a quanto previsto in tema di cancellazione dei crediti dallo IAS 39 e dall'*IFRS for SMEs*, fermo restando il sostanziale allineamento sulla scelta del *driver* fondamentale per determinare se cancellare o meno il credito dal bilancio (trasferimento sostanziale di tutti i rischi inerenti il credito), vale la pena osservare che il nuovo principio contabile nazionale prevede delle importanti semplificazioni.

In primo luogo, mentre le regole internazionali fanno riferimento al concetto generale di trasferimento dei rischi e benefici relativi all'attività finanziaria, nel principio nazionale il riferimento è limitato ai rischi, e si esclude quindi la considerazione dei benefici. Il presupposto di questa scelta sta nel fatto che si ritiene, al fine di fornire una rappresentazione il più possibile utile al lettore del bilancio, di dover privilegiare l'esposizione della società ai rischi inerenti al credito come elemento fondamentale nella scelta del modello di contabilizzazione. La decisione si giustifica, inoltre, con la necessità di rendere il più possibile agevole la ricostruzione del corretto trattamento contabile nei casi – presumibilmente rari – in cui, in virtù delle clausole che regolano il contratto di cessione, al trasferimento dei rischi non corrisponda il trasferimento dei benefici. Sempre in un'ottica di semplificazione va letta la scelta di non introdurre un modello contabile ad hoc per quelle cessioni che comportano il trasferimento parziale dei rischi, rispetto alle quali i principi contabili internazionali impongono di considerare l'ulteriore elemento del trasferimento del "controllo" sul credito ceduto al cessionario (inteso come capacità, da parte del cessionario di rivendere il credito acquistato) e, se del caso, impongono la sua cancellazione parziale, secondo il

criterio del cd. *continuing involvement*.

4. In termini sostanziali, l'obbligo di pagare penali, commissioni, franchigie (nel caso di crediti assicurati dal rischio di mancato incasso) al verificarsi del mancato pagamento da parte del debitore ceduto è equiparabile alla garanzia offerta sul valore nominale del credito ceduto in una normale operazione di cessione pro-solvendo. Questo approccio è volto a prevenire comportamenti elusivi, attraverso i quali aggirare l'obbligo di mantenimento in bilancio di crediti per i quali non si sono trasferiti, in sostanza, tutti i rischi.
5. Coerentemente con quanto disposto dai principi contabili internazionali, le operazioni di smobilizzo dei crediti che non comportano il trasferimento sostanziale di tutti i rischi inerenti il credito vengono rappresentate come operazioni di finanziamento. Quando il credito è cancellato dal bilancio in virtù del trasferimento dei rischi, l'esposizione all'azione di regresso per l'eventuale parte minimale di rischio non trasferita è trattata alla stregua di una qualsiasi garanzia rilasciata su debiti altrui, con conseguente obbligo di iscrizione di un fondo per l'importo che, ai sensi dell'OIC 31 "*Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto*", si ritiene probabile si dovrà rifondere.

APPENDICE C- PRINCIPALI FATTISPECIE DI SMOBILIZZO DEI CREDITI E RELATIVI TRATTAMENTO CONTABILE

Di seguito si fornisce un'elencazione, non esaustiva, delle operazioni di cui possono essere oggetto i crediti, con relativo trattamento contabile.

Casi che comportano la cancellazione del credito dal bilancio:

- *forfaiting*;
- *datio in solutum*;
- conferimento del credito;
- vendita del credito, compreso factoring con cessione pro-soluto con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito;
- cartolarizzazione con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito.

Casi che comportano il mantenimento del credito in bilancio:

- mandato all'incasso, compreso mandato all'incasso conferito a società di factoring e ricevute bancarie;
- cambiali girate all'incasso;
- pegno di crediti;
- cessione a scopo di garanzia;
- sconto, cessioni pro-solvendo e cessioni pro-soluto che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito;
- cartolarizzazioni che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito.

APPENDICE D – CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CESSIONE DEI CREDITI SENZA TRASFERIMENTO SOSTANZIALE DI TUTTI I RISCHI INERENTI IL CREDITO

Si ipotizzi il seguente caso:

- la società ha iscritto in bilancio al 31.12.X al valore di presumibile realizzo un credito di 90. Il valore nominale del credito è pari a 100;
- il credito scade il 31.12.X+1 e non è produttivo di interessi;
- il credito viene ceduto pro-solvendo l'1.1.X+1 al valore di 81,8. Il prezzo di cessione rappresenta il valore attuale del credito ceduto e non riflette presunte perdite derivanti da un peggioramento del valore di presumibile realizzo del credito;
- il contratto di cessione prevede che – ove il credito venisse incassato per un valore superiore a quello di cessione – il cessionario non è tenuto a rifondere la differenza.

La cessione viene contabilizzata nel seguente modo:

- il credito ceduto non viene cancellato dal bilancio e rimane iscritto a 90;
- a fronte della liquidità ottenuta dal cessionario (81,8) si iscrive un debito di pari importo;
- la differenza tra valore di cessione e valore di iscrizione in bilancio al momento della cessione ($90 - 81,8 = 8,2$) è rilevata come interesse passivo nel corso dell'esercizio X+1.

Al 31.12.X+1 (data di incasso del credito) la società procede a cancellare il credito dal bilancio in contropartita al debito rilevato al momento della cessione, incrementato degli interessi passivi maturati nel corso dell'esercizio.

Se il credito viene incassato dal cessionario ad un valore pari o superiore a 90 (valore di presunto realizzo iscritto nel bilancio della società cedente) non vengono rilevate componenti economiche ulteriori rispetto agli oneri finanziari (pari a 8,2).

Se il credito è incassato per un importo inferiore, la società cedente rileva un'ulteriore perdita, pari all'importo che è tenuta a rifondere al cessionario in virtù del mancato buon fine della cessione.